## CAMERA PENALE DI URBINO

AVV. ANTONIO SANTIN

Urbino, 03.11.2018

Al Presidente della Corte di Appello

di Ancona

Al Dirigente degli Uffici Giudiziari

Corte d'Appello di Ancona

prot.ca.ancona@giustizia.it

tribunale.urbino@giustizia.it

Al Presidente del Tribunale di Urbino

Dott. M. Di Patria

daniela.monti@giustizia.it

Al Dirigente di Cancelleria del Tribunale

di Urbino Dott.ssa D. Monti

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati ex lege 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 17 e 18 dicembre 2018

La Camera Penale di Urbino in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 30 novembre 2018

#### in ossequio

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che –ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure- è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000

#### comunica

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

 a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di due giorni e si terrà i giorni 17 e 18 dicembre 2018;

### Camera Penale di Urbino

AVV. ANTONIO SANTINI

b) la specifica motivazione della astensione, desumibile peraltro nella sua complessità dalla allegata delibera dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 30 novembre 2018, attiene la richiesta "della comunità dei giuristi italiani che ha indotto il Ministro della Giustizia On. Bonafede a farsi promotore di una iniziativa di studio intesa a raccogliere, ancora una volta da Avvocatura, Magistratura ed Accademia, idee e proposte per un possibile intervento di riforma legislativa volto a rendere ragionevoli i tempi di durata del processo penale, mentre la maggioranza parlamentare ha deliberato la posticipazione della entrata in vigore dell'emendamento sulla prescrizione al gennaio del 2020, nella pretesa che la ipotizzata riduzione dei tempi del processo possa realizzarsi in tale arco di tempo; senonché, ed a prescindere da tale ultima fantasiosa pretesa, l'emendamento è stato approvato, per di più in modo dichiaratamente indipendente da una eventuale riforma dei tempi del processo penale, senza alcuna modifica di merito, dunque senza nessun recepimento e nessuna considerazione delle ragioni e dei contenuti delle pur disposte audizioni, le quali dunque sono state svolte per mera apparenza formale, e con il preciso fine di non recepire nulla di quelle pur unanimi e demolitorie analisi critiche; - peraltro, il testo del disegno di legge c.d. "spazzacorrotti" è a sua volta ricco di interventi dissennati su istituti di diritto penale e processuale di carattere generale tanto gravi ed allarmanti quanto quelli relativi alla prescrizione. Basti qui considerare la previsione di pene accessorie che sopravvivono alla sospensione condizionale, al patteggiamento della pena principale e addirittura alla riabilitazione, o alla previsione dell' uso indiscriminato delle intercettazioni ambientali mediante Trojan horse, o ancora alla estensione della operatività dell'art. 4 bis. O.P. anche ai reati contro la Pubblica Amministrazione" [...]. La suddetta astensione attiene inoltre, la "calendarizzazione della discussione di un siffatto disegno di legge nell'aula del Senato ed eventualmente in terza lettura alla Camera in modo da vederne l'approvazione entro e non oltre il 22 dicembre 2018, con ciò rendendosi palese la volontà del legislatore di approvarlo, ivi compresa la norma sulla abolizione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, senza prestare alcun ascolto e tenere nella benché minima considerazione il coro unanime di allarme e di riprovazione della comunità dei giuristi italiani, manifestando così, al di là di ogni dubbio l'intenzione di mettere mano a simili, delicatissimi istituti di diritto penale sostanziale e processuale senza alcun altro obiettivo che quello propagandistico del più dissennato giustizialismo populista, pur nella

# Camera Penale di Urbino

AVV. ANTONIO SANTINI

consapevolezza dell'essere quel disegno di legge in più parti violativo di fondamentali principi costituzionali

- c) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.)
- d) la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Urbino, 03.12.2018

Il Presidente

Avy. Marcello Fegioli

Si allega delibera UCPI del 30/11/2018